

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v. Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro Rag. Gino Scalabrini

- Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro - Consulente del Lavoro Dott.ssa Cristina Fantuzzi

Via Pier Carlo Cadoppi, 14 42124 REGGIO EMILIA (RE) Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrara, 3 43121 PARMA (PR)

Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail <u>labour@labourconsulting.com</u> Pec labourconsulting@legalmail.it Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 23 luglio 2020.

Oggetto: Legge 77/2020 - PROROGA AUTOMATICA CONTRATTI A TERMINE che abbiano avuto sospensioni dal lavoro conseguenti all'emergenza Covid19.

In sede di conversione in legge 77/2020 del decreto legge 34/2020 (c.d. decreto rilancio) è stata emanata una disposizione - in vigore dal 18 luglio 2020 - che così recita all'articolo 93 comma 1bis:

"1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In sostanza nelle tipologie contrattuali riconducibili a:

- apprendistato per qualifica e diploma professionale (trattasi di contratto a contenuto formativo diverso dall'apprendistato professionalizzate generalmente utilizzato);
- apprendistato di alta formazione e ricerca (trattasi di contratto a contenuto formativo diverso dall'apprendistato professionalizzate generalmente utilizzato);
- contratti di lavoro a tempo determinato;
- contratti a termine in somministrazione.

qualora, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il lavoratore sia stato sospeso dal datore di lavoro con utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid (CIG, FIS, CIGD, FSBA/EBER, ecc.), lo stesso contratto dovrà essere prorogato per una durata pari ai giorni di sospensione.

In sostanza, dal 18 luglio si concretizza una sorta di proroga automatica dei contratti a termine ancora vigenti, che siano risultati parzialmente interrotti da sospensioni conseguenti all'emergenza epidemiologica.

E' evidente che la novità qui illustrata, oltre a notevoli incongruenze interpretative, genera indiscutibili complicazioni ai datori di lavoro che, come è scontato e ordinario nei contratti a tempo determinato, avevano ipotizzato una possibile e "naturale" interruzione dei rapporti di lavoro a scadenza.

Tuttavia, salvo future modifiche ad una norma a dir poco discutibile sotto il profilo della legittimità e della tecnica legislativa, è necessario procedere ad un'analisi caso per caso dei contratti in scadenza dal 18 luglio in poi per quei lavoratori che siano stati appunto collocati in sospensione durante il periodo emergenziale.

Per le Aziende aderenti al servizio paghe dello Studio procederemo alla verifica delle casistiche esistenti e prenderemo contatti con i singoli Clienti per effettuare valutazioni specifiche ad ogni situazione riconducibile all'oggetto della presente.

Cordiali saluti.